

NORME E TRIBUTI

a pag. 23 | **PRINCIPI CONTABILI.** Assonime segnala le incognite tributarie connesse agli Ias

a pag. 25 | **DICHIARAZIONI.** Prima bozza su Internet per il modello 730 del 2005

a pag. 31 | **PREVIDENZA.** Maroni: dalla manovra la copertura per il «secondo pilastro»

MANOVRA 2005 ■ In programma oggi gli incontri tra il ministro Domenico Siniscalco e i rappresentanti delle associazioni di categoria

Studi di settore, resta l'aggiornamento

Scomparirà l'adeguamento automatico all'Istat, ma la revisione sarà fatta - I professionisti: strumenti non adatti alle nostre attività

ROMA ■ L'aggiornamento automatico Istat degli studi di settore sembra sempre più avviato verso il tramonto, ancor prima del suo varo ufficiale. È questo il verdetto che i presidenti delle associazioni di categoria si attendono di sentirsi comunicare durante l'incontro con il ministro dell'Economia e delle Finanze, Domenico Siniscalco, in programma questa mattina. Il meccanismo fortemente contestato dalle associazioni, arrivate a parlare di reintroduzione della minimum tax o ancor peggio di una surrettizia catastizzazione di ricavi e compensi di imprese e lavoratori autonomi, dovrebbe essere sostituito da indici di revisione legati ai dati di contabilità nazionale sui quali l'Istat dovrà incardinare l'adeguamento dello studio di settore. Il tutto in collaborazione con le rispettive

Lo stato dell'arte

Che cosa prevede la Finanziaria sugli studi di settore

LE NORME

- **Il gettito.** Dei 7 miliardi attesi dalla manutenzione della base imponibile, più della metà (oltre 3,8) sono attribuiti alla revisione degli studi di settore.
- **L'aggiornamento.** Gli studi saranno rivisti ogni 4 anni in accordo con le associazioni di categoria e del lavoro autonomo e annualmente attraverso un aggiornamento automatico mediante gli indici Istat.
- **L'utilizzo.** Estensione degli automatismi degli studi di settore anche ai contribuenti in contabilità ordinaria.

LE RICHIESTE DEGLI AUTONOMI

- **La catastizzazione.** No alla determinazione preventiva del gettito atteso dall'applicazione degli studi.
- **Gli automatismi.** Abolizione dell'adeguamento automatico all'Istat.
- **Gli accertamenti.** Conferma, con qualche correttivo, per la limitazione dell'applicazione delle regole sugli accertamenti da studi di settore ai soli contribuenti in contabilità semplificata.

categoria di appartenenza.

In sostanza, i cambiamenti che saranno via via registrati nelle diverse realtà economiche in cui operano i contribuenti soggetti a studio, cambiamenti che emergeranno dalle indicazioni che saranno fornite dagli istituti preposti a

monitorare il mercato (tra cui anche l'Istat), obbligheranno l'amministrazione finanziaria ad avviare la procedura ordinaria di revisione dello studio.

Quindi non più un automatismo annuale legato ai soli valori Istat, per altro limitati rispetto

agli oltre 250 cluster creati attualmente dagli studi, ma un'attenta valutazione delle componenti economico-aziendali che nel corso degli anni hanno inciso significativamente ai fini di una corretta determinazione di ricavi o compensi.

Dopo i tavoli tecnici tenuti con il direttore dell'agenzia delle Entrate, Raffaele Ferrara, il confronto tra amministrazione e autonomi entra dunque a pieno titolo nella sfera politica: il nodo è capire se le modifiche attese, come l'abolizione dell'adeguamento automatico Istat, possano in ogni caso contribuire a raggiungere il gettito stimato per il 2005 e pari a 3,8 miliardi di euro. Ma su tappeto ci sono anche altre questioni — dalle misure sulla pianificazione fiscale concordata agli emendamenti sulla riapertura dei condoni fiscali, presentati al Senato dalla maggioranza — che potrebbero essere oggetto di confronto durante l'incontro odierno.

Al momento, va registrata la posizione del sottosegretario all'Economia, Giuseppe Vegas, per il quale, in ogni caso, è indi-

spensabile il consenso delle categorie ma anche il «rispetto dei saldi contabili iscritti in Finanziaria».

La "quadra", quindi, potrebbe essere tutt'altro che semplice da trovare, nonostante le buone intenzioni della vigilia. E non è escluso che, prima della forma-

Da sciogliere anche i nodi di concordato e condoni

lizzazione dell'accordo in un emendamento all'articolo 34 della Finanziaria da presentare al Senato, possano essere necessari ulteriori incontri e approfondimenti.

«Staremo a vedere cosa il Governo ci proporrà. Va però evitato

qualsiasi automatismo o misure simili. Il problema — per il presidente della Confesercenti Marco Venturi — è il gettito dei 3,8 miliardi in più, e se noi cominciamo a considerare gli indici, rischiamo di trovarci di fronte all'indice vero da cui tutto questo deriva: i bisogni di cassa dello Stato». Venturi sottolinea inoltre come per diverse categorie, particolarmente colpite dalla crisi economica, gli studi di settore «andrebbero rivisti, ma al ribasso» e di conseguenza per altre tre categorie «arriverebbe una mazzata incredibile».

L'agenda degli incontri sugli studi di settore non prevede per Siniscalco un solo appuntamento. Dopo le associazioni di commercianti, imprese e artigiani, ricevuti di buon mattino, il mini-

stro incontrerà i rappresentanti dei liberi professionisti (sono stati convocati anche i tributaristi della Lapet).

Di certo, per i professionisti il problema studi assume rilievi più radicali e le categorie sono pronte a chiedere al ministro la soppressione totale nei loro confronti degli studi di settore, per altro ora avviati in via sperimentale. In quanto contribuenti tassati per cassa, spiegano, poco si addice a queste attività l'applicazione di un meccanismo di indicizzazione dei relativi compensi.

Sul fronte dell'estensione dello strumento accertativo ai soggetti in contabilità ordinaria, i professionisti si attendono un intervento mirato a preservare in qualche misura la validità delle scritture contabili.

FABIO BONANNI
MARCO MOBILI

Le altre misure / Mix di agevolazioni e rincari

Nuovi assunti, sconto Irap in dote

Taglio permanente per i destinatari nel triennio 2005-2007 - Serve l'ok di Bruxelles

L'articolo 38-bis, comma 1, lettera c, dell'emendamento governativo alla Finanziaria 2005 introduce una nuova e permanente deduzione dalla base imponibile Irap legata all'incremento delle assunzioni di lavoratori dipendenti rispetto a quelle effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.

La misura (riportata sul Sole-24 Ore di ieri) può determinare una deduzione massima di 20mila euro per ogni nuovo assunto ma trova molti limiti normativi nel calcolo effettivo dell'agevolazione — soprattutto — è sottoposta a una condizione sospensiva: la sua concreta operatività è subordinata infatti alla preventiva approvazione della Commissione Europea. Pertanto, anche se le regole entreranno in vigore già a partire dal 1° gennaio 2005, gli effetti positivi che potrebbero derivare per i contribuenti si avranno solo dopo che la Commissione europea si sarà pronunciata sulla sua compatibilità con il sistema comunitario degli aiuti di Stato.

Soggetti interessati e meccanismo. Possono beneficiare della deduzione per incremento occupazionale tutti i soggetti passivi Irap come individuati dall'articolo 3, comma 1 lettera dalla a) alla e) del decreto legislativo 446/97. Risultano invece escluse dal beneficio tutte le amministrazioni pubbliche.

La norma riprende con alcune modifiche i meccanismi previsti dall'articolo 7 della legge

388/2000 («bonus assunzioni»). La nuova deduzione Irap è infatti determinata in ragione dell'incremento della base occupazionale dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che, rispettivamente, si avrà nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004. In pratica, per un contribuente con esercizio coincidente con l'anno solare, l'incremento occupazionale del 2005, 2006 e 2007 sarà determinato mettendo a confronto il numero dei dipendenti a tempo indeterminato esi-

stenti in quelle annualità con il numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto e mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004. L'incremento determinato costituirà, in relazione alle singole annualità, il punto di partenza per il calcolo dell'agevolazione.

In riferimento, poi, alle annualità successive (post 2007), la media dell'incremento occupazionale nel triennio 2005-2007, costituirà l'incremento massimo agevolabile.

In ogni caso, l'aumento oc-

cupazionale va considerato al netto delle diminuzioni di personale che si sono verificate in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, ovvero in società che fanno capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona.

Una volta accertato l'incremento occupazionale, il costo sostenuto per il nuovo personale potrà essere dedotto dalla base imponibile Irap per un importo annuale non superiore a 20mila euro per ciascun dipendente neo-assunto, deduzione

raddoppiata per le aree «svantaggiate». La deduzione è comunque riconosciuta entro i limiti dell'incremento complessivo del costo del personale, costituito da salari, stipendi, oneri sociali, Tfr, trattamento di quiescenza e oneri diversi di gestione e classificabile in conto economico (articolo 2425, primo comma lettera b, n. 9 e 14 del Codice civile).

Limiti nell'individuazione della base occupazionale. Alcune particolarità nell'individuazione dell'incremento della base occupazionale sono previste per:

- enti privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; la base occupazionale e la deduzione per l'incremento della stessa sono individuate esclusivamente con riferimento ai lavoratori impiegati nell'attività commerciale. Ai fini dell'incremento non rilevano inoltre i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale a quella commerciale;
- imprese di nuova costituzione: non rilevano gli incrementi occupazionali che derivano dallo svolgimento di attività che assorbono, anche solo in parte, attività di imprese giuridicamente preesistenti;
- impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati: la deducibilità spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

— enti privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; la base occupazionale e la deduzione per l'incremento della stessa sono individuate esclusivamente con riferimento ai lavoratori impiegati nell'attività commerciale. Ai fini dell'incremento non rilevano inoltre i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale a quella commerciale;

— imprese di nuova costituzione: non rilevano gli incrementi occupazionali che derivano dallo svolgimento di attività che assorbono, anche solo in parte, attività di imprese giuridicamente preesistenti;

— impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati: la deducibilità spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

BENEDETTO SANTACROCE

Bolli, aumenti per decreto

L'Economia individuerà gli incrementi entro il 31 gennaio 2005

Nella manovra finanziaria per il 2005 si preannuncia un aumento della misura fissa di alcune imposte e tasse. Si tratta di importi attualmente stabiliti per legge e che il maxi-emendamento presentato alla Finanziaria dal Governo intende delegificare, spostando dal Parlamento all'Esecutivo la loro quantificazione. In virtù di questa nuova norma (che nel disegno di legge si trova nel comma 6 dell'articolo 35-quadro) verrà dunque in futuro evitata la necessità di un passaggio parlamentare per stabilire aumenti di questi importi.

Delegificazione "temporanea". La norma in questione contiene tuttavia una stranezza, e cioè dispone che gli aumenti da operarsi con decreto ministeriale devono essere stabiliti entro il 31 gennaio 2005: se ne deve desumere che, passata quella data, per futuri aumenti si debba ritornare in Parlamento.

Le imposte e le tasse interessate. Si tratta dell'imposta di registro, delle tasse di concessione governativa, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali (di cui al Titolo III della tabella A allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 648).

I futuri aumenti. La nuova norma dispone dunque che gli importi fissi di queste imposte e tasse saranno in futuro aggiornati non mediante legge ma mediante decreto non avente natura regolamentare

Un quarto di secolo di aumenti

La variazione nel tempo delle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale

Periodo di riferimento	Imposta
dal 28-5-1978 al 31-12-1982	lire 20.000
dall'1-1-1983 all'1-10-1989	lire 50.000
dal 2-10-1989 al 21-5-1993	lire 100.000
dal 22-5-1993 al 19-6-1996	lire 150.000
dal 20-6-1996 al 31-12-2001	lire 250.000
dall'1-1-2002	euro 129,11

Coinvolte anche imposta di registro e tasse di concessione governativa

del ministro dell'Economia, tenuto conto anche dell'aumento dei prezzi al consumo, quali risultanti dagli indici Istat.

Misura fissa. La norma in questione riguarda solo gli importi delle sopra elencate imposte e tasse che siano stabiliti in misura fissa; la norma non riguarda quindi le aliquote stabilite dalla legge per il caso di applicazione dell'imposta in misura proporzionale.

L'imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale. Queste imposte sono dovute nella misura fissa (oggi di euro 129,11 ciascuna) ad esempio nei seguenti casi: trasferimento immobiliare a favore di Onlus; conferimenti in società di beni diversi dalle azien-

za di fusione e scissione comportanti la modifica dell'intestazione di beni immobili.

Il registro "fisso". L'imposta di registro è in misura fissa (attualmente di euro 129,11) ad esempio nei seguenti casi: trasferimenti immobiliari a favore di Stato, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane; trasferimenti immobiliari a favore di Onlus; conferimenti in società di beni diversi dalle azien-

de; deliberazioni di organi societari; contratti di comodato immobiliare; trasferimenti di imbarcazioni; atti dell'autorità giudiziaria diversi da quelli che comportano trasferimenti di immobili o imbarcazioni o condanna al pagamento di somme; contratti preliminari.

Imposta fissa ipotecaria e catastale. Il caso più classico di applicazione abbina di queste due imposte è come noto quello della prima casa venduta da un privato.

Tasse ipotecarie. Le cosiddette tasse ipotecarie sono tutte stabilite in misura fissa: si tratta dei tributi che si pagano presso gli uffici del Territorio per l'esecuzione delle attività richieste dagli utenti (trascrizioni, iscrizioni, annotamenti, visure, certificazioni, rilascio di copie ecc.).

Bollo in misura fissa. L'elenco qui sarebbe lunghissimo. È ovviamente fisso (attualmente di 11 euro), l'importo della comune marca da bollo. Sono pure fissi (e stabiliti in varia misura) gli importi dovuti per imposta di bollo per gli invii telematici all'agenzia delle Entrate/Territorio e al Registro delle imprese, per le fatture e le quietanze, per gli estratti conto, per gli atti giudiziari.

Concessioni governative. Anche le tasse di concessione governativa sono tutte dovute in misura fissa: si tratta, ad esempio, delle tasse per i passaporti e per le iscrizioni al Registro delle imprese.

de; deliberazioni di organi societari; contratti di comodato immobiliare; trasferimenti di imbarcazioni; atti dell'autorità giudiziaria diversi da quelli che comportano trasferimenti di immobili o imbarcazioni o condanna al pagamento di somme; contratti preliminari.

Imposta fissa ipotecaria e catastale. Il caso più classico di applicazione abbina di queste due imposte è come noto quello della prima casa venduta da un privato.

Tasse ipotecarie. Le cosiddette tasse ipotecarie sono tutte stabilite in misura fissa: si tratta dei tributi che si pagano presso gli uffici del Territorio per l'esecuzione delle attività richieste dagli utenti (trascrizioni, iscrizioni, annotamenti, visure, certificazioni, rilascio di copie ecc.).

Bollo in misura fissa. L'elenco qui sarebbe lunghissimo. È ovviamente fisso (attualmente di 11 euro), l'importo della comune marca da bollo. Sono pure fissi (e stabiliti in varia misura) gli importi dovuti per imposta di bollo per gli invii telematici all'agenzia delle Entrate/Territorio e al Registro delle imprese, per le fatture e le quietanze, per gli estratti conto, per gli atti giudiziari.

Concessioni governative. Anche le tasse di concessione governativa sono tutte dovute in misura fissa: si tratta, ad esempio, delle tasse per i passaporti e per le iscrizioni al Registro delle imprese.

ANGELO BUSANI

Dylog presenta un software gestionale per le piccole imprese, che di piccolo non ha proprio niente.



Grande funzionalità
Gestione completa di contabilità generale, vendite e magazzino. Windows 32 bit. Database a 32 bit. Integrato con Microsoft Office.

Grande affidabilità
Adeguamento alle norme di legge in vigore e aggiornamenti via internet, automatici, in tempo reale e fino a 500 utenti.

Grande assistenza
Oltre 100 operatori attivi via telefono, web, teleassistenza in Italia p. n. 700 Partner Dylog erogano formazione e supporto.

Applicativi gestionali per aziende, agenzie di viaggi, alberghi, ristoranti, commercialisti, paghe e personale, agenzie di pratiche auto, autoscuole, centri revisione, amministratori immobiliari, professionisti.

Numero Verde
800 98 48 98

WWW.DYLOG.IT
INFO@DYLOG.IT



C. U. Roma - Via... 43... 00126 Roma - Tel. 06... 4938 111 - Fax 199 249857 - SOFTWARE & TECHNOLOGY